COMUNE DI SAN BENEDETTO IN PERILLIS
Provincia di L'Aquila
≈≈
CAP 67020 Piazza Luigi Sturzo 1
C.F. 00219500667 email: sanbenedettoinperillis@pec.it tel. 0862955148
P.I. 00219500667 fax. 0862955776

UFFICIO CITTADINANZA

Acquisizione della cittadinanza italiana
La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato.

L'acquisizione della cittadinanza italiana è:
- Automatica, verificandosi le condizioni previste dalla legge;
- Subordinata a domanda dell'interessato, se sussistono determinati requisiti.

LA CITTADINANZA SI ACQUISTA AUTOMATICAMENTE
- **Per Filiazione:** "ius sanguinis" o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano;
- **Per Nascita Sul Territorio Italiano:** "ius soli" o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
- Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona; – per adozione durante la minore età della persona.

LA CITTADINANZA SI ACQUISTA SU DOMANDA
Per beneficio di legge, con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità Consolare, Ministero dell'Interno) nei seguenti casi:
1)Discendente in linea retta (fino al 2° grado) da cittadino/a italiano/a per nascita in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- Prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana;
- Assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana
- Residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana

2) Nato sul territorio italiano e ivi residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
3) Maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente quale figlio di genitore

italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione.

Per matrimonio con cittadino/a italiano/a, a seguito di decreto di concessione del Ministero dell'interno, previa domanda al Prefetto competente, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

- Residenza legale in Italia per un periodo di almeno 2 anni dopo il matrimonio, tale termine viene ridotto alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- Iscrizione/trascrizione del matrimonio in Italia, sui registri di stato civile;
- Assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge;
- Assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale;
- la domanda sarà anche soggetta al pagamento di un contributo di 200 euro.

Qualora l'interessato sia residente all'estero, il requisito del punto 1 è sostituito dal seguente: decorrenza di tre anni dalla data di matrimonio. In questo caso la domanda per l'acquisto della cittadinanza deve essere presentata all'Autorità Consolare competente per il luogo di residenza.

- Dove e quando presentare la domanda
- Residenti in Italia:

Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, trascorsi sei mesi di residenza legale in Italia dopo la celebrazione del matrimonio, può acquistare la cittadinanza italiana presentando domanda al Ministro dell'Interno, tramite il Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'interessato, Per i residenti a Fagnano Alto la domanda va presentata a:

- Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila;
- Comune di San Benedetto in Perillis – Ufficio Anagrafe Piazza Luigi Sturzo 1 – 67020

San Benedetto in Perillis (AQ) .

Residenti all'estero:

Lo straniero o apolide coniugato da almeno tre anni con cittadino italiano deve rivolgersi all'Autorità Consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.

3

Per naturalizzazione, a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, previa domanda al Prefetto competente in presenza di tutti i seguenti requisiti:

- Dieci anni di residenza legale sul territorio italiano;
- Reddito sufficiente;
- Assenza di procedimenti penali a carico;
- Rinuncia alla cittadinanza d'origine (ove prevista).

Sono previste, per i casi particolari contemplati dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale:

- Tre anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
- Quattro anni per i cittadini comunitari dell'Unione Europea;

- Cinque anni per gli apolidi e i rifugiati e per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani.

Data la complessità della materia per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE 5.2.1992 n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza", art. 5 e seguenti D.P.R. 12.10.1993 n. 572

"Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza", art.1 co. 2 let. a) D.P.R. 3.11.2000 n. 396

"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"